



**COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

**Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
CANONE DI CONCESSIONE PER  
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE  
DESTINATE A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

## Indice

Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni .....	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati .....	3
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa .....	3
Art. 5 - Classificazione delle aree .....	3
Art. 6 - Riduzioni e maggiorazioni .....	4
Art. 7 - Versamento del canone .....	4
Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	4
Art. 9 - Decadenza per mancato pagamento del canone .....	5
Art. 10 - Occupazioni abusive, violazioni, maggiorazioni, indennità e sanzioni accessorie.....	5
Art. 11 - Mancato versamento del canone .....	7
Art. 12 - Rateazione dei provvedimenti sanzionatori .....	7
Art. 13 - Ravvedimento operoso.....	7
Art. 14 - Rimborsi .....	8
Art. 15 - Contenzioso .....	8
Art. 16 - Trattamento dei dati personali.....	8
Art. 17 - Entrata in vigore.....	8

## **Art. 1 - Oggetto del canone**

---

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
- 2) Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 3) Non rientra nella disciplina del presente regolamento il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Via del Mercato, 5, in quanto disciplinato da apposite norme regionali e regolamenti comunali.

## **Art. 2 - Definizioni**

---

- 1) Ai fini del presente Regolamento si richiamano le definizioni già approvate con il regolamento del Piano comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio comunale n. 117 del 29 dicembre 2016 e smi.

## **Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati**

---

- 1) Il mercato settimanale, la fiera e i mercati straordinari si svolgono nelle giornate, con gli orari e con le modalità previste dagli appositi regolamenti e deliberazioni comunali.

## **Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa**

---

- 1) Per le occupazioni di mercato giornaliera, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato "A) – *Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici per le occupazioni del suolo e per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo*" del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
- 3) Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A) del vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, occupazione o esposizione pubblicitaria.

## **Art. 5 - Classificazione delle aree**

---

- 1) Il Canone è graduato a seconda dell'importanza delle vie e delle aree sulle quali insiste l'occupazione. Il territorio comunale viene distinto in categorie di importanza come riportate nell'articolo 26 del

vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e nel relativo allegato A).

#### **Art. 6 - Riduzioni e maggiorazioni**

---

- 1) Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata annualmente dalla Giunta comunale frazionata per 10 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
- 2) Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati giornalieri che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
- 3) Per le occupazioni realizzate in occasione della fiera che si svolge con carattere stagionale o per eventuali mercatini con cadenza periodica, il canone da applicare è incrementato del 25%
- 4) Per i produttori agricoli che vendono direttamente il proprio prodotto, la tariffa è ridotta del 20%.

#### **Art. 7 - Versamento del canone**

---

- 1) Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 500,00, è consentito il versamento in quattro rate di pari importo di cui la prima alla scadenza e le successive entro 30, 90, 150 giorni dalla scadenza.
- 2) Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
- 3) Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 4) Per le occupazioni effettuate dagli operatori precari, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità comunicate dall'incaricato dell'assegnazione del posteggio.
- 5) Per le occupazioni effettuate in occasione di mercati straordinari o della fiera, il versamento del canone deve essere effettuato prima del rilascio della concessione.
- 6) Con deliberazione della Giunta Comunale il versamento del canone può essere differito, sospeso o esonerato per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **Art. 8 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia**

---

- 1) Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale.
- 2) Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

- 3) Il rinnovo della concessione/autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019.
- 4) Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
- 5) Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
- 6) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

#### **Art. 9 - Decadenza per mancato pagamento del canone**

---

- 1) Il mancato pagamento dell'avviso di cui all'articolo 10 comma 2 del presente regolamento, determina la decadenza dalla concessione.
- 2) Il comune, o il soggetto gestore del canone, comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
- 3) In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
- 4) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

#### **Art. 10 - Occupazioni abusive, violazioni, maggiorazioni, indennità e sanzioni accessorie**

---

- 1) Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
  - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- 2) Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
  - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
  - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore

- al doppio, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
  - d) Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
- 3) In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
  - 4) Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
    - a) al pagamento dell'indennità;
    - b) alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
    - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
  - 5) Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il comune o il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il comune o il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.
  - 6) Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
  - 7) I beni esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa. Scaduto il termine è disposta la confisca amministrativa.
  - 8) Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta previste dalle vigenti disposizioni normative.
  - 9) Fatte salve le sanzioni e gli oneri accessori stabiliti ai punti precedenti del presente articolo e alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
  - 10) Il mancato pagamento del canone entro il termine indicato nell'articolo 10 del presente Regolamento comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. In tal caso, le assenze maturate saranno conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione, come previsto dal Regolamento dei mercati e delle fiere.
  - 11) Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Comando di Polizia Locale può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, fisso o provvisorio. Il

Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive potrà assumere ulteriori provvedimenti come il richiamo con diffida e la sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario.

12) Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale e/o degli elementi di arredo urbano;
- d) il disturbo delle operazioni di spunta o del normale svolgimento dell'attività di mercato.
- e) La recidiva si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

#### **Art. 11 - Mancato versamento del canone**

---

- 1) L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27/12/2019.
- 2) L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo precedente.
- 3) Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.

#### **Art. 12 - Rateazione dei provvedimenti sanzionatori**

---

- 1) Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà economica, il funzionario responsabile può concedere, previa approvazione di piano di rateazione, la dilazione del pagamento.

#### **Art. 13 - Ravvedimento operoso**

---

- 1) In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997;
- 2) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 3) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 4) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

- 5) In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- 6) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
- 7) Costituisce causa ostantiva del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

#### **Art. 14 - Rimborsi**

---

- 1) I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
- 3) Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 12,00.

#### **Art. 15 - Contenzioso**

---

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 16 - Trattamento dei dati personali**

---

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

#### **Art. 17 - Entrata in vigore**

---

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.